

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañía de Vinos Miguel Martín, SL (Cigales, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EU IPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «VIÑA ALARDE» — Domanda di registrazione n. 13 390 521

Procedimento dinanzi all'EU IPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EU IPO del 25 settembre 2017 nel procedimento R 281/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- declare admissible el presente recurso junto con sus anexos;
- annullare la decisione impugnata
- condannare l'EU IPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 42, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Kraftpojkarna/Commissione

(Causa T-781/17)

(2018/C 042/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kraftpojkarna AB (Västerås, Svezia) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare
 - l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e
 - l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese;
2. annullare
 - l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1542 della Commissione, del 5 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, nei limiti in cui si applica alla ricorrente; e

- condannare alle spese la Commissione e ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:

La Commissione ha violato l'articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, nonché l'articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾, allorché ha dichiarato nulle le fatture relative all'impegno e ha poi imposto alle autorità doganali di riscuotere dazi, come se nessuna valida fattura relativa all'impegno fosse stata emessa e trasmessa alle autorità doganali all'atto della dichiarazione di immissione delle merci in libera pratica.

Tale motivo è basato sull'illegittimità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ⁽³⁾, nonché dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁾, il quale attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare la nullità delle fatture relative all'impegno.

⁽¹⁾ GU 2013 L 176, pag. 21.

⁽²⁾ GU 2016 L 176, pag. 55.

⁽³⁾ GU 2013 L 325, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU 2013 L 325, pag. 66.

Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Wuxi Saijing Solar/Commissione

(Causa T-782/17)

(2018/C 042/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (Yixing, Cina) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare

- l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e
- l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese;

2. annullare

- l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (EU) 2017/1542 della Commissione, del 5 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, nei limiti in cui si applica alla ricorrente; e